



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

Carignano, Carmagnola, Castagnole P.te, Lombriasco,
Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se, Villastellone

Via Avv. Cavalli, 6 - Carmagnola (TO)

REGOLAMENTO CONSORTILE

**PER LO SVOLGIMENTO IN TELECONFERENZA
DELLE RIUNIONI ISTITUZIONALI E DELLE
SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI:
ASSEMBLEA CONSORTILE, CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n°12 del 27/07/2023

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI

ART.4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

ART. 9 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 10 - VOTAZIONI

ART. 11 - VERBALE DI SEDUTA

ART. 12 - PROTEZIONI DEI DATI PERSONALI

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni istituzionali e delle sedute degli organi collegiali: Assemblea Consortile e Consiglio di Amministrazione del C.I.S.A.31.
2. La possibilità di svolgimento delle riunioni e delle sedute di cui è caso è una facoltà per gli enti locali, finalizzata a garantire la funzionalità degli organi del Consorzio.
3. Per quanto infra non regolamentato, si rimanda alla normativa nazionale in vigore.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art. 38 TUEL, ossia pubblicità, trasparenza, tracciabilità, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in particolare all'art. 12 "Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa".
2. Ai fini del presente regolamento per "teleconferenza" si intende la modalità di partecipazione da remoto in modalità sincrona alle riunioni/sedute, con possibilità per tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Consorzio o di una di quelle dei comuni consorziati in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse dalla rete telefonica generale.
3. Ai fini del presente regolamento per "teleconferenza" si intende la modalità di partecipazione da remoto in modalità asincrona alle riunioni/sedute, ove prevista dallo Statuto o dai Regolamenti del CISA31.

ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI

1. La partecipazione a distanza alle riunioni e sedute degli organi collegiali presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a:
 - a) garantire la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti alle riunioni e dei componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione del C.I.S.A.31 che intervengono in teleconferenza;
 - b) regolare lo svolgimento delle adunanze;
 - c) garantire la percezione audiovisiva tra tutti i membri assicurando la perfetta parità di partecipazione al dibattito;
 - d) consentire a tutti i componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione del C.I.S.A.31 di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - f) consentire in particolare al Segretario Comunale di comprendere quanto accade e viene deliberato nel corso delle sedute dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione del C.I.S.A.31;
 - g) garantire la segretezza delle sedute dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione del C.I.S.A.31 nei casi previsti.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. La convocazione delle sedute dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione del C.I.S.A.31 per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla teleconferenza deve essere inviata, a cura rispettivamente del Presidente dell'Assemblea e del Presidente del Consiglio di Amministrazione o comunque dal soggetto individuato dalla specifica regolamentazione, a tutti i componenti secondo le modalità previste dallo Statuto.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla teleconferenza.

3. Il Presidente dell'Assemblea e il Presidente del Consiglio di Amministrazione convocano le sedute secondo le norme previste dallo Statuto, indicando giorno, ora e piattaforma telematica utilizzata.

4. La convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nella quale viene anche indicata la natura della sessione e della seduta, è disposta esclusivamente mediante avviso scritto da inviare tramite mail a ciascun componente dell'Assemblea e ai Consiglieri, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare.

5. La partecipazione alla seduta in teleconferenza può riguardare uno o più componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione incluso il Segretario

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.

3. Ciascun componente dell'Assemblea o Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale. L'accesso dovrà avvenire usando il proprio nome e cognome anagrafico e comunque assicurando la riconoscibilità con la propria immagine.

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei partecipanti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza,

compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti in aula sia quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

2. Per la validità delle sedute in teleconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti dalle Leggi, Statuto e dai Regolamenti.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti presenti in aula e/o collegati a distanza come da attestazione del Segretario Generale per l'Assemblea Consortile che per il Consiglio di Amministrazione.

4. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in teleconferenza da luoghi diversi da quello dove si svolge la seduta.

5. Il Presidente dell'Assemblea e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, prima di ogni seduta, comunicheranno a tutti i Sindaci o loro delegati e a tutti i consiglieri un recapito telefonico, cui gli stessi potranno far riferimento in caso di sopravvenienza di problemi tecnici di connessione per comunicare prontamente con il Presidente, anche al fine di poter esprimere il proprio voto.

6. Preliminarmente alla trattazione compete al Segretario Generale verbalizzante, presente presso la sede istituzionale dell'Ente insieme al Presidente dell'Assemblea o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

7. Qualora durante le riunioni vi siano improvvisi ed imprevedibili problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, il Presidente assumerà le determinazioni necessarie che possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il presidente darà ugualmente corso all'Assemblea o Consiglio di Amministrazione, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa il Presidente dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione potrà disporre una breve sospensione dei lavori, esperire il collegamento come previsto dall'art. 7 comma 5 e nel caso in cui fosse impossibile anche tale soluzione il consigliere verrà considerato assente giustificato;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero dei Consiglieri sufficiente a rendere valida l'adunanza; in questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasta da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo lo Statuto. Il Presidente potrà disporre una sospensione dei lavori sino a quindici minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il suddetto termine procederà alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

8. Il Presidente dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, al fine di accertare l'esistenza

e la qualità della connessione, può procedere in ogni momento alla verifica, con appello nominale e riscontro in video, nei confronti dei Consiglieri collegati da remoto in videoconferenza.

9. Durante le riunioni degli organi collegiali spetta a chi li presiede il compito di coordinare gli interventi, sottoporre gli atti a votazione e dare conto degli esiti delle stesse.

10. Per le sedute dell'Assemblea Consortile è garantita la pubblicità mediante strumenti idonei da identificarsi a cura del Presidente dell'Assemblea.

11. Spetta a chi presiede l'incontro comunicare l'avvio della registrazione audio/video, nei casi in cui è prevista. In particolare la registrazione delle sedute sarà conservata agli atti d'ufficio e avrà valore di verbalizzazione degli interventi effettuati: non sarà più necessario, pertanto, procedere a verbalizzazione scritta degli interventi all'interno della specifica deliberazione a cui si riferiscono.

ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

1. Le riunioni e sedute di cui è caso possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica, solo quando le condizioni tecnologiche lo rendono possibile.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

ART. 9 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei membri dell'Assemblea e dei Consiglieri secondo le ordinarie modalità. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendole a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

2. I membri dell'Assemblea Consortile e i Consiglieri potranno intervenire uno alla volta, dopo aver chiesto la parola.

3. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta mediante gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, oppure con visibile alzata di mano, specificando la natura della richiesta (es. fatto personale, intervento in discussione, dichiarazione di voto).

4. Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate secondo le modalità sopra espresse.

5. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, durante ogni riunione i Consiglieri e gli Uffici che prestano attività di supporto assicurano che il proprio microfono sia disattivato al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori.

6. A nessuno, escluso il Presidente, è permesso interrompere l'oratore che partecipi in videoconferenza. Il caso di interruzione da parte di un Consigliere o altro partecipante alla seduta, il Presidente, che avrà ruolo di amministratore della videoconferenza, previo avvertimento, può togliere la parola avvalendosi delle funzioni del supporto tecnico utilizzato.

7. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica ovvero il Presidente provvede immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

8. In caso di presentazione di delibere in discussione durante la seduta, tali documenti possono essere condivisi mediante piattaforma di videoconferenza in uso o mail istituzionale, il Presidente leggerà quindi il documento ricevuto a tutta l'Assemblea o a tutto il Consiglio di Amministrazione e porrà, nei casi previsti dai regolamenti, in discussione il punto, firmando poi copia cartacea dello stesso e dichiarandola acquisita in corso di seduta.

ART. 10 – VOTAZIONI

1. I componenti degli organi collegiali di che trattasi, durante le sedute in videoconferenza, votano in modo palese, per appello nominale o nelle altre forme consentite dal supporto tecnico utilizzato, se assentite volta per volta dal Segretario Consortile.

2. In caso di comprovate difficoltà tecniche, il voto potrà essere manifestato anche per alzata di mano o via chat.

3. Il consigliere che non intendesse partecipare alla votazione lo deve espressamente dichiarare nel momento in cui viene chiamato per il voto.

4. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario, accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama il risultato di ogni votazione. Il Segretario Generale, con l'ausilio del personale di supporto alla seduta, garantisce la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di trasparenza, tracciabilità e pubblicità previsti dalla legge a garanzia del regolare svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza.

ART. 11 - VERBALE DI SEDUTA

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:

a) la modalità di svolgimento della seduta, da remoto o in forma mista;

b) la presenza di ciascun partecipante presso la sede istituzionale, oppure collegato da remoto a mezzovideocamera e dispositivo telematico;

c) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;

d) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;

2. La registrazione della seduta potrà sostituire la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria dall'Ente per la durata prevista dalle norme in vigore.

3. Resta ferma la possibilità per il singolo partecipante di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

ART. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti le telecamere per la ripresa delle sedute sono orientate in modo tale da inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, trova applicazione lo Statuto Consortile.

2. Il presente Regolamento è approvato con delibera dell'Assemblea Consortile, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione e viene pubblicato nel sito internet istituzionale del CISA31.